

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PRESENTATA dal Responsabile dell'Area Tecnica

Premesso che:

1. il Comune di Flaibano (Ud) è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.P.G.R 0304/Pres. del 18/08/2000;
2. successivamente sono state apportate ulteriori n. 16 varianti al medesimo strumento urbanistico, tutte regolarmente approvate ed in vigore;
3. il Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 30/11/2004 ha approvato la variante generale n. 01 al Piano Regolatore Generale Comunale avente per oggetto il riconoscimento della zona A.R.I.A n.8/B del Fiume Tagliamento, in applicazione degli obiettivi di tutela e valorizzazione della L.R. 42/1996, ed il riconoscimento del S.I.C "Magredi di Coz" (Sito di importanza comunitaria - n. 3320024 -Direttiva Habitat di Natura 2000) e su tale strumento urbanistico è stata confermata l'esecutività con decreto del Presidente della Regione n. 381/Pres. del 24/02/2005;
4. con deliberazione consiliare n. 7 del 29/03/2019 è stata approvata la Variante generale n. 16 al PRGC;

Vista la richiesta pervenuta in data 12/10/2020 al prot. 4099 da parte del signor Picco Ivano proprietario dell'area in Flaibano, Via Cavour e distinta al catasto Fg. 15, mappale 535 e classificata in zona "E6 ambito di interesse agricolo periurbano, tesa all'approvazione di una Variante al PRGC al fine di risolvere una esigenza di spazi residenziali;

Preso atto della deliberazione giunta n. 81 di data 02/11/2020 con la quale la giunta comunale ha accolto favorevolmente la richiesta presentata in data 12/10/2020 prot. 4099 con la quale il sig. Picco Ivano chiede la modifica di zona come sopra richiamato, determinando che i costi di variante siano a carico della ditta proponente;

Visti degli elaborati pervenuti in data 23/11/2020 al prot. 4795 così come redatti dall'Arch. Marcello Rollo con Studio in Udine;

Rilevato che per la legge regione n. 12/2018 e s.m.i. la modifica di un'area da agricola a residenziale prevede la stessa modifica a compensazione;

Rilevato che al Comune di Flaibano in data 06.03.2017 prot. 1083 era pervenuta richiesta dai proprietari Minisini Nida, Castellano Alberto, Gianni e Mariateresa di modifica in Agricolo di un'area residenziale Fg.2 mappale 382;

Ritenuto di fare proprie le richieste sopra richiamate e gli elaborati pervenuti dall'Arch. Rollo Marcello

Accertato che tale variante sarà adottata ed approvata ai sensi dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007;

Indicato che tale variante prenderà cronologicamente il n. "17";

Accertato che con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del 30.11.2020 è stato preso atto che la variante di cui trattasi risulta non assoggettabile a procedura di VAS ed esclusione dalla verifica di incidenza (VINCA);

Visti gli elaborati relativi alla variante n. 17 predisposti dall'arch. Marcello Rollo sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, e costituita dai seguenti elaborati :

1. Relazione generale
 - a. Relazione illustrativa con allegati grafici
 - b. Asseverazioni
 - c. Relazione di incidenza
2. Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica

Dato atto che gli allegati progettuali e la bozza di deliberazione della presente variante urbanistica sono stati pubblicati, prima dell'approvazione – ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.,- sul sito istituzionale comunale amministrazione trasparente;

Preso atto che :

- la variante relativa alle aree di cui in progetto, non interessa aree e immobili sottoposti al vincolo paesaggistico e ambientale di cui al titolo II e beni culturali di cui al titolo I del decreto legislativo 490/99 e s.m.i
- per la variante relativa alle aree in progetto non si rende necessario il parere geologico di cui all'art. 13 della L. 2 febbraio 1974 n. 64 in quanto non rientra nelle ipotesi 'di cui all'art. 10 e 11 della L.R. 9 maggio 1988 n. 27;
- la variante ai fini della invarianza idraulica risulta non significativa in quanto interessa trasformazioni urbanistico-territoriali di parere geologico, così come indicato da art. 14, comma 1, lettera K della L.R. 29/04/2015;

così come asseverato dall'Arch. Marcello Rollo con Studio in Udine estensore della variante;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti sulla proposta della presente, da parte del Responsabile dell'area tecnica e tecnico manutentiva, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n.267 del 18.08.2000;

TUTTO CIO' premesso, visti in particolare:

- il D. L.vo 18.08.2000, n. 267 "*Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
 - la L.R. 23.02.2007, n. 5 "*Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio*" e s.m.i. in particolare l'art. 63 bis;
 - il D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres. "*Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica, ai sensi della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5*" e s.m.i.;
 - il D. L.vo 22.01.2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" e s.m.i.;
 - la L.R. 05.12.2008, n. 16 "*Norme urgenti in materia ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo*" e s.m.i.;
 - il Decreto del Presidente della Regione 27/03/2018 n. 083/Pres "*Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica*" di cui all'art. 14, comma 1, lettera k) della LR 29/04/2015 n. 11;
 - la L.R. 25.09.2015, n. 21 "*Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del suolo*";
- 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse, di adottare ai sensi dell'art. 63 bis e s.m.i. della L.R. 5/2007, la Variante n. 17 al PRGC, così come redatta dall'Arch. Marcello Rollo di Udine e acquisita agli atti in data 23.11.2020 prot. 4795, composta ai seguenti elaborati:
 - Relazione generale
 - o Relazione illustrativa con allegati
 - o Asseverazioni
 - o Relazione di incidenza
 - Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica
2. che con deliberazione della Giunta Comunale n.____ del 30.11.2020 è stato preso atto che la variante di cui trattasi risulta non assoggettabile a procedura di VAS ed esclusione dalla verifica di incidenza (VINCA);
3. di incaricare il responsabile del procedimento di sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari all'approvazione della variante in essere;
4. di conferire al presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/03, e ss.mm.ii.